COMUNE DI ORSOGNA
Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del Reg. Data 26-08-2015

COPIA

Oggetto:	IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 2014.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 19:45, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

MONTEPARA FABRIZIO	P	COLANERO LORENA	P
CICOLINI VINCENZO	P	D'ALLEVA LUIGI	P
PINTO NICOLO'	P	D'ANGELO NICOLO'	P
CIPOLLONE ROCCO	P	CARAFA RINO	P
DI POMPO MARCO	P	CENTANNI ANDREA	P
FERRANTE GIOVANNA	P	D'ALLEVA LEONARDO	P
CIVITARESE ROCCO	P		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.MONTEPARA FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta;
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Sabatini Cristiana, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 19-08-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.
Data: 19-08-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente, il quale premette che la situazione del mercato immobiliare è ferma, con tanti immobili in vendita che però non vengono acquistati; informa che dal prossimo settembre verrà attivata una Commissione consiliare al fine di verificare tutte le situazioni legate all'IMU (comodato gratuito a parenti in 1° grado, disagio sociale, handicap); spiega che si tratta di una conferma delle aliquote del 2014, compresa quella sui terreni agricoli, che l'amministrazione è stata costretta a lasciare invariata in quanto lo Stato ha già effettuato il corrispondente taglio dei trasferimenti, secondo una previsione di entrata che poi non si è realizzata (l'Ente ha incassato circa 13 mila euro in meno di quanto tagliato dallo Stato); apre la discussione sull'argomento;
Interviene il Consigliere Carafa Rino, il quale annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza per il fatto che sono state lasciate le stesse aliquote dell'anno scorso, nonostante un avanzo di amministrazione di circa 400 mila euro; afferma che sarebbe stato auspicabile almeno ridurre al minimo l'aliquota sui terreni agricoli;
Replica il Sindaco, il quale ricorda che, dei 400 mila euro di avanzo di amministrazione 2014, solo 100 mila costituiscono avanzo libero, ma comunque sempre legato all'effettiva disponibilità di entrate;

Non essendovi ulteriori interventi da parte dei Consiglieri comunali, preso atto della proposta in oggetto di seguito riportata;

Premesso che:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale;

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo Comune, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 20/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha così approvato le aliquote dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Tipologia imponibile	*Aliquota*
Abitazione principale e relative pertinenze per i residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune di Orsogna, purchè tenute a disposizione e non locale	5,6 per mille
Terreni Agricoli	7,60 per mille (in attuazione della Risoluzione n°2/DF del 03.02.2015)
Aree edificabili	8,10 per mille
Aliquota ordinaria Altri immobili (tutte le fattispecie imponibili escluse quelle precedenti)	8,10 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Si applica: DL 201/2011, art. 13 c9bis come sostituito dall'*art. 56, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* e,

	successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detenzione

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore di:
  1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 27/08/2014 esecutiva ai sensi di legge;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai cui emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. ..... di cui all'o.d.g. della seduta odierna, con la quale sono state confermate le aliquote TASI già in vigore nel 2014 anche per l'anno di imposta 2015:

Ritenuto, pertanto, di confermare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Tipologia imponibile	*Aliquota*
Abitazione principale e relative pertinenze per i residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune di Orsogna, purchè tenute a disposizione e non locale	5,6 per mille
Terreni Agricoli	7,60 per mille (in attuazione della Risoluzione n°2/DF del 03.02.2015)
Aree edificabili	8,10 per mille
Aliquota ordinaria Altri immobili (tutte le fattispecie imponibili escluse quelle precedenti)	8,10 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Si applica: DL 201/2011, art. 13 c9bis come sostituito dall'*art. 56, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*
Per i fabbricati dei residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune, pensionati nei paesi di residenza	Si applica quanto previsto all'art.13 c.2 del DL 201/2011, come modificato dall'art. 9bis c. 2 del DL 47/2014 conv. in L. 80/2014

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detenzione

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

> *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Visti:

- l'art. 13 c. 15 del DL 201/2011 conv. in L. 214/2012;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti: voti favorevoli: n. 9 – voti contrari: n. 4 (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo) – astenuti //

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 , in vigore nel 2014 giusta delibera di CC n. 30 del 20/08/2014, , come di seguito indicato:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Tipologia imponibile	*Aliquota*
Abitazione principale e relative pertinenze per i residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune di Orsogna, purchè tenute a disposizione e non locale	5,6 per mille
Terreni Agricoli	7,60 per mille (in attuazione della Risoluzione n°2/DF del 03.02.2015)
Aree edificabili	8,10 per mille
Aliquota ordinaria Altri immobili (tutte le fattispecie imponibili escluse quelle precedenti)	8,10 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Si applica: DL 201/2011, art. 13 c9bis come sostituito dall'*art. 56, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*
Per i fabbricati dei residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune, pensionati nei paesi di residenza	Si applica quanto previsto all'art.13 c.2 del DL 201/2011, come modificato dall'art. 9bis c. 2 del DL 47/2014 conv. in L. 80/2014

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detenzione

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge;

4. di pubblicare le aliquote IMU sul sito internet del Comune.

Successivamente, con separata votazione, resa dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, con n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo) e nessun astenuto, IL CONSIGLIO COMUNALE dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, vista l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MONTEPARA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 27 AGO 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 27 AGO 2015

ALBO N. 692 DEL 27 AGO 2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Andrea Mancini

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-08-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno perché è decorso il termine di 10 giorni da quello successivo al completamente del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del TUEL in 15 giorni.

ORSOGNA, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 27 AGO 2015

ILSEGRETARIO COMUNALE
Sabatini Cristiana

COMUNE DI ORSOGNA